

Risposta n. 104/2026

OGGETTO: Investimenti in Fondi di Venture Capital – Investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione – Articolo 1, commi da 88 a 96, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante (di seguito "*Fondo pensione*" o "*Istante*") è un ente di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (recante la "*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*").

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del citato d.lgs. n. 252 del 2005, l'*Istante* gestisce le proprie risorse finanziarie mediante convenzioni con:

- soggetti autorizzati all'esercizio di attività di gestione di portafogli;
- imprese di assicurazione, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita;

- società di gestione del risparmio;
- soggetti autorizzati alla gestione di OICR alternativi italiani (FIA italiani)

ed OICR alternativi UE (FIA UE).

Il *Fondo pensione*, inoltre, provvede alla gestione delle disponibilità finanziarie anche mediante sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari, di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.

L'*Istante*, unitamente ad altri tre fondi di previdenza complementare, ha pubblicato un bando al fine di individuare e selezionare un soggetto gestore cui affidare mandati specializzati in azioni quotate di piccole e medie imprese italiane.

A seguito di tale bando, l'*Istante* ha stipulato con una Società di gestione del risparmio (di seguito la "SGR") una convenzione per la gestione finanziaria delle risorse del proprio comparto bilanciato, in attuazione della quale potranno effettuarsi sia investimenti in OICR *PIR compliant* di cui al comma 100 e ss. dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*", di seguito legge di bilancio 2017) che "*investimenti qualificati*" di cui al comma 89 del medesimo articolo 1.

Al riguardo, l'*Istante* afferma di detenere investimenti che già possiedono i requisiti per beneficiare dell'agevolazione di cui all'articolo 1, commi da 88 a 96, della legge di bilancio 2017, per i quali, tuttavia, non ha usufruito del previsto regime di favore e che non saranno conferiti nel mandato di gestione.

Ciò posto, il *Fondo pensione* ha dichiarato, «come impegno vincolante», di destinare «entro e non oltre il 31 dicembre 2025, ad investimenti qualificati in quote o

azioni di Fondi per il Venture Capital di cui alla lettera bter) del comma 89 dell'art. 1 della Legge 232/2016 e s.m.ei. un importo pari al 10% delle risorse» oggetto del mandato (pari ad euro XX milioni).

Ai fini della corretta applicazione di tale regime agevolativo, il *Fondo pensione* chiede alcuni chiarimenti, tenuto conto anche delle recenti modifiche legislative.

In *primis*, l'*Istante* chiede se sussista un vincolo di investimento nei Fondi di *Venture Capital* (FVC) in assenza di *investimenti qualificati* risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente (di seguito, "*Primo quesito*").

Nel caso in cui il *Fondo pensione* «*effettui investimenti fiscalmente agevolati nel corso del corrente anno (senza dover necessariamente effettuare anche investimenti in Fondi per il Venture Capital data l'assenza di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto al 31 dicembre 2024)*» viene chiesto se, per beneficiare dell'esenzione fiscale anche negli anni successivi, lo stesso «*debba esser obbligato a calcolare la soglia minima in vigore nel 2026 pari almeno al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente (piuttosto che la soglia minima in vigore a partire dal 2027 pari almeno al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente), benché in tali anni successivi si potrebbero non effettuare ulteriori investimenti fiscalmente agevolati. In altri termini, dalla vigente formulazione del novellato comma 94, non è dato sapere*» la data dalla quale decorre il vincolo di investimento in FVC e, inoltre, se la dichiarazione di cui al comma 95-bis dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 debba includere anche il rispetto di quest'ultimo requisito (di seguito, "*Secondo quesito*").

In aggiunta, viene chiesto se nel determinare il "*paniere degli investimenti qualificati*" debba farsi riferimento solo agli *investimenti qualificati* indicati al comma 89 o anche ai piani di risparmio a lungo termine (PIR) di cui al comma 100 del citato articolo 1 della legge di bilancio di bilancio 2017 (di seguito, "*Terzo quesito*") e se il vincolo di investimento minimo in quote o azioni di FVC si applichi solo agli *investimenti qualificati* di cui al citato comma 89 o anche agli investimenti in PIR (di seguito, "*Quarto quesito*").

Infine, l'*Istante* chiede di chiarire il meccanismo di calcolo dell'investimento minimo in FVC alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge del 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, e successive modificazioni, recante "*Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali*" (di seguito, "*Quinto quesito*").

Con l'ultimo quesito, l'*Istante* chiede se gli strumenti finanziari acquistati dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio 2017 (1° gennaio 2017), i cui proventi hanno concorso alla formazione del risultato netto e, dunque, sono stati tassati al 20 per cento, possano beneficiare dell'esenzione in esame qualora si dichiari l'impegno di detenerli per almeno cinque anni. In caso affermativo, occorre precisare se il periodo minimo di detenzione decorra dalla data di acquisto dei suddetti strumenti finanziari o della dichiarazione resa ai sensi del comma 95-*bis* dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 (di seguito, "*Sesto quesito*").

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Con riferimento al *Primo quesito*, il *Fondo pensione* ritiene che in assenza di *investimenti qualificati* risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2024, non sussista alcun vincolo di investimento in FVC nel 2025.

Gli *investimenti qualificati* effettuati nel 2025, invece, andranno a comporre il paniere risultante dal rendiconto al 31 dicembre su cui calcolare la soglia minima di *investimenti qualificati* in quote o azioni di FVC per l'anno 2026, pari al 5 per cento dello stesso paniere (soglia elevata al 10 per cento a partire dall'anno 2027 in relazione al paniere di *investimenti qualificati* risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2026). Sulla base di tale soluzione interpretativa, a parere dell'*Istante*, la scelta di destinare somme, sin da subito, ad *investimenti qualificati* in quote o azioni di FVC «*non costituirebbe una condizione necessaria per beneficiare dell'agevolazione fiscale, con la facoltà, quindi, di mutare tale determinazione*».

Con riferimento al *Secondo quesito*, il *Fondo pensione* ritiene che, nel caso di specie, il rispetto del vincolo di investimento minimo in FVC debba sussistere solo al 31 dicembre dell'anno solare in cui si sia prodotta la dichiarazione di cui al comma 95-bis dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017. L'*Istante* osserva che in tale dichiarazione occorre attestare il rispetto delle condizioni previste al comma 92, ma non quello della soglia minima di FVC di cui al comma 94 del citato articolo 1. Inoltre, a parere dell'*Istante*, gli *investimenti qualificati* effettuati nel 2025 dovrebbero godere dell'agevolazione fiscale anche in assenza di investimenti in FVC in periodi di imposta successivi, in quanto il vincolo di investimento in FVC scatterà solo per gli ulteriori e nuovi *investimenti qualificati*, i cui redditi saranno agevolati a condizione che al 31

dicembre dell'anno di investimento siano rispettate le soglie minime previste. In altri termini, *«l'agevolazione fiscale non potrà decadere su redditi derivanti da investimenti qualificati legittimamente effettuati in un determinato anno a causa di una mancata realizzazione di investimenti qualificati in Fondi per il Venture Capital in periodi di imposta successivi»*.

Con riferimento al *Terzo quesito*, il *Fondo pensione* è del parere che per il calcolo della soglia minima di *investimenti qualificati* in quote o azioni di FVC si debba far riferimento agli *investimenti qualificati* indicati al comma 89 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, senza tenere conto dei PIR. Tale soluzione sarebbe fondata non solo sulla base di un'interpretazione letterale della disposizione, ma *«anche adoperando un canone ermeneutico teleologico in quanto gli investimenti nei PIR già comportano una necessaria destinazione di somme a favore di società di piccola e media capitalizzazione, diversamente dalle fattispecie di investimenti qualificati di cui al comma 89 che ben potrebbero escludere totalmente le società appartenenti alla categoria di piccola e media (PMI)»*.

In relazione al *Quarto quesito*, coerentemente alla soluzione appena proposta, a parere del *Fondo pensione* l'investimento minimo in quote o azioni di FVC si riferisce agli *investimenti qualificati* indicati al comma 89 e non anche alla destinazione di somme a un PIR.

In merito al *Quinto quesito*, il *Fondo pensione* ritiene che la norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 18, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025, convertito dalla l. n. 118 del 2025, in base alla quale le parole *«gli investimenti qualificati»* si interpretano come *«gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o*

indirettamente investimenti qualificati», rilevi solo per determinare il numeratore del rapporto tra investimenti in FVC e paniere degli investimenti qualificati. A favore di tale tesi interpretativa, a parere dell'Istante, «giova innanzitutto il dato testuale della succitata disposizione legislativa in quanto le parole "gli investimenti qualificati" sono sempre riferibili agli investimenti in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital, laddove quando vi sono i riferimenti al paniere si adoperano le parole "degli investimenti qualificati". In ogni caso appare chiaro l'intento del legislatore di semplificare il rispetto del vincolo di investimento minimo in Fondi per il Venture Capital, considerando assolto tale requisito con il computo anche degli importi impegnati per investimenti in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital, senza dover attendere i tempi solitamente ampi di richiamo di tali investimenti da parte del gestore del Fondo per il Venture Capital. Opinando diversamente, poi, si sarebbe costretti ad affermare in modo irragionevole che nel rendiconto dello scrivente Fondo andrebbe riportato un paniere degli investimenti qualificati che comprenderebbe anche somme solo impegnate e non già effettivamente investite in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital, in modo del tutto anomalo e singolare quindi tale "paniere" sarebbe composto non solo da effettivi strumenti finanziari ma anche da meri impegni vincolanti a realizzare un investimento».

Infine, con riferimento al Sesto quesito, il Fondo pensione ritiene possibile identificare come *investimento qualificato* uno strumento finanziario acquistato dopo il 1° gennaio 2017, anche se inizialmente ha prodotto redditi tassati al 20 per cento. In questo caso, il periodo minimo di detenzione (*minimum holding period*) si calcola dalla

data della dichiarazione di cui al comma 95-*bis* dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, e non dalla data di acquisto dello strumento.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1, commi da 88 a 96, della legge di bilancio 2017 ha previsto un regime di non imponibilità per i redditi derivanti da determinati investimenti (cd. "*investimenti qualificati*") effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (di seguito, "*Casse di previdenza*") di cui al decreto legislativo 20 giugno 1994, n. 509 (recante "*Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza*"), e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (recante "*Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione*"), e dalle forme di previdenza complementare di cui al d. lgs. n. 252 del 2005 (di seguito "*Fondi pensione*").

L'agevolazione prevede che i redditi finanziari, sia di capitale sia diversi, derivanti da tali *investimenti qualificati* di cui al comma 89 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, effettuati nel rispetto delle condizioni stabilite per legge, non siano assoggettati all'imposta sul reddito, per le *Casse di previdenza*, e non concorrano alla formazione della base imponibile su cui si applica l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 252 del 2005, per i *Fondi pensione*.

Le *Casse di previdenza* e i *Fondi pensione*, secondo quanto disposto, rispettivamente, dai commi 88 e 92 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, possono

destinare «*somme fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente*» agli investimenti qualificati individuati dal comma 89, nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR) di cui al comma 100 del medesimo articolo 1.

Al fine di beneficiare di tale regime, gli strumenti finanziari oggetto di *investimento qualificato* devono essere detenuti per almeno cinque anni (cd. *minimum holding period*).

Ai sensi del comma 89, «*le somme indicate al comma 88 devono essere investite in:*

a) *azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;*

b) *in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a).*

b-bis) *quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti*

nel campo di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea.

b-ter) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. L'importo totale delle risorse è investito dai soggetti indicati nei commi 88 e 92, per il tramite dei Fondi per il Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata del FVC. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014».

Il regime agevolativo connesso agli *investimenti qualificati*, a seguito delle modifiche apportate ai commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 dall'articolo 33, comma 1, della legge 16 dicembre 2024, n. 193 (recante la "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*"), è subordinato, al rispetto di un ulteriore requisito. In particolare, è richiesto di destinare una determinata percentuale degli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi di *Venture Capital*, come individuati dall'articolo 1, comma 89, lettera *b-ter*), della medesima legge di bilancio 2017.

Tale percentuale, prevista inizialmente in misura pari al 5 per cento e al 10 per cento a decorrere dal 2026, è stata successivamente modificata dall'articolo 18 del d.l. n. 95 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 118 del 2025, rubricato "*Interpretazione autentica dei commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016*

e ulteriori disposizioni urgenti in materia di start-up". Per effetto di tali modifiche, le Casse di previdenza e i Fondi pensione possono beneficiare dell'esenzione dei redditi derivanti dai medesimi investimenti «purché gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026 siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2027, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente».

Il rispetto del nuovo vincolo di investimento in FVC decorre dal 18 dicembre 2024 (data di entrata in vigore della l. n. 193 del 2024). Ne consegue che per i nuovi *investimenti qualificati* di cui al comma 89 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 effettuati dal 18 dicembre al 31 dicembre 2024 il rendiconto da prendere a riferimento è quello del 2023, mentre per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 è quello chiuso al 31 dicembre 2024.

Tuttavia, l'articolo 33, comma 2, della l. n. 193 del 2024 prevede un regime di salvaguardia per gli *investimenti qualificati* già effettuati alla data di entrata in vigore della legge (e quindi al 18 dicembre 2024).

Conseguentemente, il regime di non imponibilità è applicabile ai redditi finanziari derivanti da investimenti effettuati, prima di tale data, a prescindere dalla composizione del paniere di *investimenti qualificati*.

Per i "nuovi" *investimenti qualificati* occorre, invece, che sia rispettato anche il vincolo di investimento in FVC.

In via preliminare, si osserva che ai fini del calcolo della percentuale minima di investimenti da destinare ai FVC, i commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 fanno riferimento al «*paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente*», senza fornire ulteriori indicazioni rispetto a tale parametro.

In particolare, per le *Casse di previdenza*, il citato comma 90 stabilisce che «*I redditi [...] generati dagli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo, sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito*» a condizione che sia rispettato il predetto vincolo di investimento in FVC.

Al riguardo, si ritiene che sia il vincolo di investimento in FVC sia il paniere degli investimenti risultino circoscritti agli «*investimenti qualificati indicati al comma 89*», escludendo gli investimenti in PIR.

Ciò vale anche per i *Fondi pensione*, sebbene al comma 94 non sia presente tale specificazione, in quanto il legislatore ha introdotto il regime agevolativo in esame a favore di entrambi i soggetti, preoccupandosi di disciplinare distintamente solo alcuni aspetti che derivano dallo specifico trattamento fiscale di cui ciascuno gode.

In altri termini, le *Casse di previdenza* e i *Fondi pensione* possono continuare a investire in PIR indipendentemente dal vincolo di investimento in FVC, valido solo per gli investimenti qualificati di cui al comma 89.

Sulla base di un'interpretazione letterale della nuova formulazione dei commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 si ritiene che la citata soglia minima di investimento in FVC rilevi esclusivamente ai fini del regime fiscale dei redditi relativi ai "nuovi" *investimenti qualificati* effettuati nell'anno.

Inoltre, i redditi degli *investimenti qualificati* relativi all'anno in cui è stata raggiunta la suddetta soglia conservano il regime agevolato anche negli anni successivi, a condizione che vengano mantenuti gli investimenti in FVC.

Il raggiungimento della soglia minima di investimento nel corso dell'anno comporta l'applicazione del regime agevolato in relazione ai redditi di tutti gli *investimenti qualificati* effettuati nell'anno.

Nel caso in cui nell'anno successivo la percentuale di investimento in FVC diminuisca per effetto di ulteriori *investimenti qualificati*, senza che sia incrementata anche la quota di investimenti in FVC, l'agevolazione viene mantenuta in relazione agli investimenti effettuati nel periodo precedente, ma non si estende agli *investimenti qualificati* effettuati nel periodo successivo.

In sostanza, nel caso in cui in un determinato anno non sia soddisfatto il requisito dell'investimento minimo in FVC, i redditi relativi ai "nuovi" *investimenti qualificati* effettuati in quell'anno sono imponibili, in quanto non possono usufruire del regime agevolativo.

In merito al vincolo di investimento in FVC, l'articolo 18, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025, convertito dalla l. n. 118 del 2025, stabilisce che «*Ai commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dall'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: "gli investimenti qualificati" si interpretano come "gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati"*».

La relazione illustrativa chiarisce «*che la disposizione è finalizzata a dare corretta interpretazione alle modifiche apportate dall'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193 e, in questo modo, a canalizzare con maggiore certezza il risparmio*

previdenziale degli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza) e delle forme di previdenza complementare (fondi pensione) nell'economia reale italiana, in particolare nel segmento del venture capital italiano».

Secondo la relazione illustrativa, *«al comma 1 viene fornita una corretta specificazione della definizione di "investimenti qualificati" richiamati nell'articolo 1, commi 90 e 94, della citata legge n. 232 del 2016, i quali, ai fini della determinazione delle soglie, definite successivamente, del paniere di investimenti qualificati risultanti dall'esercizio precedente (i.e., livello minimo di investimenti in FVC), comprendono anche gli impegni vincolanti ad investire e gli investimenti effettuati da Casse di previdenza e fondi pensione "indirettamente" in Fondi per il Venture Capital ("FVC"), analogamente ad altra normativa agevolativa simile, quale la normativa PIR (art. 13-bis, commi 2 e 2-bis, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124), che lo prevede espressamente».*

Pertanto, per effetto di tale intervento, *«assumono ora rilevanza, per valorizzare la soglia minima del paniere, anche gli impegni vincolanti e gli investimenti in FVC effettuati tramite fondi di fondi o tramite un veicolo societario».*

Tanto chiarito, si ritiene che gli impegni vincolanti ad effettuare *investimenti qualificati* in FVC rilevino al numeratore del rapporto tra investimenti in FVC e ammontare degli *investimenti qualificati* risultanti dal rendiconto dell'anno precedente (i.e. paniere). Il risultato di tale rapporto determina il livello minimo di investimenti in FVC che occorre rispettare per beneficiare del regime agevolativo.

Per quanto concerne la documentazione relativa all'agevolazione in commento, il comma 95-bis dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 stabilisce che il soggetto

perceutore del reddito è tenuto a produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti normativamente previsti. In particolare, deve essere dichiarato di rispettare:

- il limite del 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, di cui ai commi 88 (per le *Casse di previdenza*) e 92 (per i *Fondi pensione*), entro il quale poter destinare somme agli *investimenti qualificati* indicati al comma 89, nonché ai PIR;
- l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per almeno 5 anni;
- l'assenza di redditi derivanti dagli *investimenti qualificati* relativi a partecipazioni qualificate (requisito previsto solo per le *Casse di previdenza*, cfr. risposta ad interpello n. 174 pubblicata il 4 luglio 2025).

Il successivo comma 95-ter, inoltre, prevede l'obbligo della separata evidenza delle somme destinate agli *investimenti qualificati* di cui al comma 89.

Ciò posto, nel caso di specie, con riferimento al *Primo quesito*, si ritiene che il *Fondo pensione* non sia obbligato a effettuare nel corso del 2025 investimenti in FVC, in quanto dal rendiconto dell'esercizio 2024, come dichiarato dall'*Istante* ed assunto acriticamente, non risultano *investimenti qualificati* che beneficino del regime agevolativo. Pertanto, gli *investimenti qualificati* effettuati nel 2025 potranno beneficiare del suddetto regime agevolativo anche in assenza di investimenti in FVC nel medesimo periodo.

Tuttavia, qualora il *Fondo pensione* effettui "nuovi" *investimenti qualificati* nel 2026, gli stessi potranno beneficiare dell'agevolazione a condizione che gli impegni

degli investimenti in FVC siano almeno pari al 5 per cento del paniere del 2025 (dal 2027 la soglia minima aumenterà al 10 per cento del paniere dell'anno precedente). Per impegno vincolante ai fini dell'investimento in FVC, come precisato nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-04970 del 3 febbraio 2026, si deve intendere la formale sottoscrizione dell'impegno ad investire (c.d. *commitment*) da parte della *Cassa di previdenza* o del *Fondo pensione*, non essendo sufficiente la delibera adottata dal consiglio di amministrazione.

Relativamente al *Secondo quesito*, che risulta assorbito in parte dalla risposta al precedente, si fa presente che la dichiarazione contenente la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti ai fini del riconoscimento dell'applicazione del regime di esenzione non dovrà indicare anche il rispetto del vincolo di investimenti in FVC, poiché tale previsione dovrà essere rispettata nei termini sopra illustrati, qualora il *Fondo pensione* intenda beneficiare del regime agevolativo.

Per quanto riguarda il *Terzo e Quarto quesito*, come sopra chiarito, i requisiti del regime agevolativo in esame si riferiscono agli «*investimenti qualificati indicati al comma 89*» e non anche ai PIR. Pertanto, ai fini del calcolo della soglia minima di investimento in FVC, non si tiene conto degli investimenti nei PIR detenuti dal *Fondo pensione*. Inoltre, la condizione dell'investimento minimo in FVC non rileva ai fini dell'applicazione del regime agevolato PIR. Ciò significa che il *Fondo pensione* potrà investire nei PIR beneficiando del regime agevolato per gli stessi previsto, anche se non soddisfa la soglia minima di investimento in FVC.

Con riferimento al *Quinto quesito*, il *Fondo pensione* dovrà calcolare la percentuale minima da destinare ai FVC, rapportando gli impegni sottoscritti per gli

investimenti in FVC al totale degli *investimenti qualificati* effettuati e risultanti del rendiconto dell'esercizio precedente.

Con riferimento al *Sesto quesito*, si ritiene che i redditi derivanti dagli strumenti finanziari acquistati dall'*Istante* dopo l'entrata in vigore della disposizione agevolativa possano beneficiare dell'agevolazione a partire dalla data in cui si manifesta l'impegno a detenere gli investimenti almeno per i successivi cinque anni. Tale condizione dovrà essere attestata nell'ambito della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 94-*bis*, della legge di bilancio 2017, da esibire o trasmettere su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Il presente parere è reso sulla base degli elementi, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto, restando impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)